

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1083-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 237, 238
ABENANTE	238
BRANCA	238
GAVA, ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione	238

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1083-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958 n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione bilancio e programmazione si è così espressa nel proprio parere: « La 5^a Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che venga ripristinato, al secondo comma dell'articolo 2, il testo approvato in prima lettura dal Senato. La Com-

1^a COMMISSIONE24^o RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

missione ritiene che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, oltre a costituire un beneficio che può essere, in futuro, invocato anche da altri soggetti, possa comportare un onere indiretto per il bilancio dello Stato senza un'adeguata indicazione di copertura ».

Ritengo, pertanto, che vada ripristinato il testo approvato dal Senato nella seduta del 23 maggio 1973, accogliendo il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A N C A . Che cosa significa « La Commissione ritiene che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati... possa comportare un onere indiretto per il bilancio dello Stato senza un'adeguata indicazione di copertura »? Ho l'impressione che il parere sia stato espresso con una certa leggerezza, in quanto allora la copertura non esiste nemmeno per il disegno di legge nel testo approvato dal Senato, e non soltanto in conseguenza delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento, così come venne approvato da questa Commissione nel maggio del 1973, prevedeva che i nove anni di un giudice della Corte costituzionale avevano il valore di 15 anni di attività; la Camera ha portato questo termine a 20 anni. Ebbene, non esiste copertura nè per il primo, nè per il secondo testo, quindi sono contrario al disegno di legge.

A B E N A N T E . Poi ci lamentiamo, quando i netturbini di Napoli chiedono degli aumenti, dicendo che sono spinti da spirito corporativo!

A titolo personale sono contrario al disegno di legge.

G A V A , ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione. È lo stesso limite di età che è stato considerato per parecchie altre categorie; non si tratta di una novità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella minima stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734.

Metto ai voti tale modificazione.

(Non è approvata).

Metto, pertanto, ai voti il secondo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato, che era così formulato:

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO